

**Comune di Ortona (CH)**

***Relazione***  
***Previsionale e Programmatica***  
***2014 - 2016***

## 1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA PROGRAMMAZIONE DEL NOSTRO ENTE

### 1.1 IL BILANCIO 2014

La relazione previsionale e programmatica è il documento che, nella volontà del legislatore, accompagna il bilancio e ne espone le principali linee di intervento chiarendo le scelte attuate e le strategie che ne sono alla base, con riferimento non soltanto all'anno prossimo ma anche ai due successivi.

La relazione si propone infatti di esprimere la "filosofia di base" del bilancio e le motivazioni tecniche e politiche che caratterizzano l'acquisizione e la destinazione delle risorse presentando i dati contabili, rintracciabili nel bilancio annuale e pluriennale, in una diversa veste che facilita l'illustrazione delle voci di entrata e di spesa.

Come previsto dall'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel principio contabile n. 1, infatti, la succitata relazione deve essere inquadrata in modo sistematico con gli altri documenti di programmazione, quali il Bilancio pluriennale ed eventualmente il Piano esecutivo di gestione, e rappresenta l'anello di congiunzione tra il Bilancio di previsione e le finalità politiche che si intendono perseguire nell'impiego delle risorse.

Inoltre, raccordata con i piani urbanistici e con quelli economico - finanziari di attuazione delle opere, essa costituisce un importante documento politico e, al tempo stesso, operativo, che investe l'attività dell'ente in tutte le sue funzioni.

Principio contabile n. 1  
La relazione previsionale e programmatica

22. La relazione previsionale e programmatica riveste un carattere prioritario nel processo di programmazione triennale ed annuale. Infatti, l'approccio con il quale vengono affrontati i procedimenti di formazione dei documenti contabili dell'ente deve necessariamente partire dalla relazione previsionale e programmatica e fare riferimento alla programmazione di mandato.

Al fine di dare attuazione allo spirito della legge richiamata è stato predisposto il presente documento nel quale ci proponiamo di fornire una lettura dei dati che permetta approfondimenti sulle politiche fiscali, gestionali e di indebitamento dell'ente nel breve - medio termine.

Attenendoci al modello approvato con il D.P.R. n. 194/96, essa si articola nelle seguenti parti:

- **Sezione 1 - Dati Generali:** nella quale viene effettuata una ricognizione sulle caratteristiche fondamentali degli elementi strutturali dell'ente e nella quale vengono illustrati i dati relativi alla popolazione, al territorio, all'economia insediata e ai servizi.
- **Sezione 2 - Entrate:** nella quale viene effettuata la valutazione generale dei mezzi finanziari disponibili, individuando le relative fonti di finanziamento, evidenziando il loro andamento storico e i propri vincoli, soffermandosi in particolare su quelle

entrate che, per natura e per gettito, rappresentano le risorse più significative per l'ente.

- **Sezione 3 - Spese:** nella quale le uscite vengono riepilogate per programmi, con espresso riferimento a quelli indicati nel Bilancio annuale ed in quello pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente (consolidata e di sviluppo) ed a quella di investimento.
- **Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione:** nella quale sono formulate considerazioni sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici degli anni precedenti. Essa si compone di due parti: una prima, sotto forma di tabella, nella quale sono elencate le opere pubbliche finanziate ma non ancora realizzate, con l'indicazione dello stato di completamento espresso dal confronto tra l'importo complessivo e quello liquidato; una seconda, descrittiva, nella quale sono riportate alcune considerazioni a riguardo.
- **Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici:** nella quale ritroviamo una tabella i cui dati appaiono orientati a fornire informazioni ai soggetti deputati al consolidamento dei fondi pubblici.
- **Sezione 6 - Considerazioni finali:** nella quale sono riportate considerazioni attinenti la programmazione triennale, oggetto della relazione previsionale, valutata nel suo complesso.

Detta impostazione si rintraccia anche nel principio contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio.

**Principio contabile n. 1**  
**La relazione previsionale e programmatica**

25. L'art. 170 del Tuel offre una elencazione puntuale dei contenuti della relazione stessa, ponendo in evidenza il carattere generale della relazione, con ciò significando che essa racchiude l'intero panorama programmatico, sia in termini di tempo - il periodo compreso nel bilancio pluriennale - sia in termini di contenuti, comprendente cioè gli aspetti finanziari ed economici, ma anche gli aspetti fisici, strutturali e politici della manovra di bilancio.

... omissis ...

27. Il percorso di redazione della relazione è articolato in sei fasi:

- la ricognizione delle caratteristiche generali dello scenario di riferimento (Sezione 1);
- la valutazione delle risorse complessive (Sezione 2);
- l'analisi dei bisogni per ciascun programma (Sezione 3);
- la formulazione di un quadro di proposte sulle finalità dei programmi e degli eventuali progetti (Sezione 3);
- la selezione delle finalità in base alle risorse disponibili (Sezione 3);
- la redazione dei programmi e degli eventuali progetti (Sezione 3).

In ogni caso, prima di approfondire i vari programmi in cui è articolata la pianificazione

operativa del nostro ente, si ritiene opportuno effettuare preventivamente una breve analisi del contesto storico, socio-economico ed istituzionale all'interno del quale la nostra amministrazione si trova ad operare.

A riguardo, negli scorsi anni abbiamo già segnalato le difficoltà che si incontrano in fase di programmazione a causa dell'evoluzione di un sistema istituzionale in cambiamento che ha investito gli aspetti finanziari, amministrativi e strutturali dei comuni e delle province senza aver trovato ancora oggi un suo definitivo assetto.

Rinviando alle precedenti relazioni, per un approfondimento sul tema si segnala come l'analisi del contesto generale nel quale inquadrare l'azione di governo della nostra amministrazione non può limitarsi ai contenuti obbligatori della Relazione Previsionale e Programmatica, ma deve essere integrata da ulteriori informazioni utili ad inquadrare lo scenario in cui questa amministrazione intende muoversi.

A tal fine procederemo, in questa prima parte, ad un'analisi preventiva che si svilupperà in due principali direzioni:

- analisi del contesto nazionale ed internazionale, per approfondire lo scenario nel quale le varie norme di finanza pubblica si inquadrano alla luce degli equilibri e degli eventi internazionali;
- analisi dell'evoluzione normativa della materia relativa agli enti locali, al fine di comprendere il processo di riforma in corso e le problematiche che anche il nostro comune ha dovuto affrontare negli anni scorsi e quelle con cui dovrà ancora confrontarsi.

## 2 ANALISI DEL CONTESTO NAZIONALE

### 2.1 La Programmazione nell'attuale contesto nazionale

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può più essere vista avulsa dal contesto socio-economico e dalla programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che le province e, ancor più, le regioni vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2013, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese - delineata nel Programma di stabilità e nel Programma nazionale di riforma - che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2013, delle seguenti norme di interesse anche il settore degli enti locali:

- **Razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni pubbliche** (blocco dell'acquisto di auto blu, riduzione delle spese per le consulenze, procedure semplificate per le assunzioni e la mobilità volontaria all'interno delle Amministrazioni pubbliche);
- **Adozione** (alla luce di una pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il precedente intervento di razionalizzazione delle Province in quanto disposto con provvedimento d'urgenza) **di un disegno di legge ordinario recante il riordino delle Province. Esse sono ora configurate come enti territoriali di secondo livello, con compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività dei Comuni, cui sono attribuite un numero limitato di funzioni amministrative proprie;**
- **Introduzione di procedure semplificate per il trasferimento di immobili agli Enti territoriali, in attuazione del federalismo demaniale.**

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro.

## 2.2 Le principali variabili macroeconomiche: le manovre di finanza pubblica

Dall'analisi dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, anche per il 2014 si confermano le condizioni del ciclo economico in progressivo peggioramento, seppur in presenza di marcati segnali di ripresa sui mercati internazionali: nell'Area dell'Euro, dopo sei trimestri di contrazione, l'economia è tornata a crescere e, nel secondo trimestre del 2013, il PIL di tale Area ha segnato un + 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente. In tal senso anche la Banca Centrale Europea, nelle previsioni di settembre, ha stimato una contrazione del PIL dell'Area dell'Euro nel 2013 dello 0,4 per cento e una crescita dell'1,0 per cento nel 2014, rivedendole rispettivamente al rialzo di 0,2 punti percentuali e al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni pubblicate lo scorso giugno.

Passando all'analisi della Nota di aggiornamento al Def 2013, approvata nello scorso mese di settembre, si evidenziano le seguenti notazioni riferibili alle principali variabili macroeconomiche:

- **PIL Italia**

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PIL Italia</b>	-2,4	-1,7	+1,0	+1,7	+1,8

- **Saldi del conto economico delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL**

	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo primario	+2,5	+2,3	+3,0	+3,5	+4,1
Saldo di parte corrente	-0,4	-0,5	+0,1	+0,6	+0,9
<b>Indebitamento netto</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,8</b>	<b>-1,2</b>

- **Pareggio strutturale di bilancio**


Il processo di risanamento finanziario intrapreso dal nostro Paese, testimoniato dai risultati di finanza pubblica del 2012 e dagli andamenti stimati per il 2013 e gli anni successivi, ha reso possibile la chiusura della Procedura per disavanzi eccessivi avviata nei confronti dell'Italia. Si tratta di un primo passo verso l'avvicinamento al pareggio strutturale di bilancio, che resta una condizione indispensabile per assicurare la sostenibilità del debito pubblico e mantenere la fiducia degli operatori economici e finanziari, il raggiungimento del quale è previsto a partire dal 2015, in linea con le regole europee e con il nuovo requisito Costituzionale del pareggio di bilancio. E proprio a riguardo del pareggio di bilancio si ritiene opportuno fare un breve cenno alla regola del debito - introdotta nel Patto di Stabilità e Crescita con il Six Pack e recepita dalla L. n. 243/2012, che ha implementato il vincolo del pareggio di bilancio in termini strutturali sancito in Costituzione - che prevede un progressivo ridimensionamento del rapporto debito/PIL in ciascun anno (riduzione di almeno 1/20 dello scostamento rispetto al 60 per cento del PIL calcolato sulla media tre anni precedenti).

- **Effetti (in milioni di euro) dei provvedimenti varati nel 2013 sull'indebitamento netto della P.A.**

	2013	2014	2015	2016
D.L. n. 35/2013	-7.370	670	571	567
D.L. n. 54/2013	11	87	31	0
D.L. n. 63/2013	19	26	0	0
D.L. n. 69/2013	27	30	33	29
D.L. n.76/2013	0	0	5	66
D.L. n. 91/2013	0	6	1	4
D.L. n. 101/2013	0	3	3	3
D.L. n. 102/2013	11	98	264	64
D.L. n. 104/2013	0	73	39	30
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-7.302</b>	<b>994</b>	<b>953</b>	<b>764</b>
<b>n % del PIL</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

Nel complesso, gli effetti dei provvedimenti hanno comportato una variazione di circa 7,3 miliardi nel 2013 sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, legata interamente al pagamento dei debiti pregressi delle stesse Amministrazioni previsto con il decreto adottato nei primi mesi dell'anno (D.L. n. 63/2013). Per esercizi successivi, l'impatto degli interventi comporta un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 1 miliardo in ciascuno degli anni 2014-2015 e circa 700 milioni annui in quello successivo.

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nel seguente grafico:



Inflazione media annua	Valori programmati
2007	1,7%
2008	3,2%
2009	0,7%
2010	1,6%
2011	2,7%
2012	3,0%
2013	1,5%
2014	1,5%
2015	1,5%
2016	1,5%

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF con riferimento all'indice dei prezzi al consumo F.O.I. fino al 2012 ed al Tasso di inflazione programmato TIP.

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2015 e 2016 al tasso di inflazione programmato.

### 3 L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI ENTI LOCALI

Gli aspetti e le problematiche approfondite nei paragrafi precedenti non costituiscono gli unici vincoli nella determinazione dell'attività di programmazione dell'ente.

Contestualmente a questi devono essere prese in considerazione anche quelle disposizioni che influenzeranno la gestione contabile e, con essa, l'intero processo di programmazione del nostro ente. In particolare, alcune di esse, quali quelle relative al rispetto del Patto di stabilità e quelle derivanti dalla Manovra Finanziaria 2014, verranno affrontate nei paragrafi che seguono.

Tanto premesso, ancora una volta, bisogna rimarcare la difficoltà nella programmazione dell'ente dovuta principalmente all'assenza di un quadro d'insieme certo e stabile, in riferimento anche all'attuale contesto di iperlegificazione e di decretazione di emergenza, che rende ardua la ricerca e la individuazione delle disposizioni di volta in volta vigenti ed applicabili.

A riguardo, si ritiene opportuno formulare talune riflessioni e valutazioni del mutato contesto normativo di riferimento per la programmazione del nostro ente, anche alla luce della recente manovra finanziaria 2014, nel seguente ordine:

- **Patto di stabilità,**
- **Tributi,**
- **Altre novità che influiscono sul bilancio.**

### **3.1 Il Patto di stabilità**

#### **3.1.1 Il Patto di stabilità nel bilancio 2012 e negli anni precedenti**

Anche quest'anno un ruolo decisivo nella definizione del programma di Governo è da assegnare al Patto di stabilità.

Si tratta di una misura di coordinamento della finanza pubblica, ormai ben conosciuta, finalizzata ad assicurare la stabilità finanziaria del comparto degli enti territoriali nell'ambito di un più ampio contesto che vede l'Italia impegnata ad un suo rispetto nell'ambito dell'Unione Europea e che, nel corso degli anni, ha comportato un continuo restringimento dell'azione dei singoli enti attraverso vincoli macroeconomici che si scontrano con un'ottica di decentramento amministrativo sancito anche a livello costituzionale.

Le continue modifiche all'impostazione iniziale del 1999, che annualmente vengono riproposte, mettono in risalto le difficoltà di programmazione che si incontrano negli enti locali e che solo un quadro pluriennale stabile di norme potrebbe risolvere.

Non occorre, invece, richiamare puntualmente tutte le disposizioni che nel corso degli anni, con le varie Leggi Finanziarie e poi anche con circolari esplicative, si sono succedute. E' sufficiente ricordare che esso è stato introdotto nel 1999 con la Legge n. 448/98 (Finanziaria per l'anno 1999) e si proponeva, per un periodo limitato di tempo (tre anni), di far concorrere il comparto delle autonomie locali agli obiettivi europei del patto di stabilità e crescita. In particolare, la norma richiamata chiedeva agli enti locali il rispetto di due obiettivi:

- 1) diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese;
- 2) ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo.

I due parametri furono oggetto di modifica già nel primo anno. Già nel 1999, con apposita circolare del 12 marzo 1999, il Ministero del Tesoro precisò che il primo dei due indicatori di riferimento costituiva un obiettivo primario, mentre il secondo, e cioè il rapporto debito/pil locale, aveva una natura derivata e, come tale, costituiva un vincolo facoltativo al quale non furono associate sanzioni in caso di mancato conseguimento.

In realtà, anche il primo parametro non è stato caratterizzato da una stabilità nelle modalità di calcolo ma anzi, con soluzioni spesso poco coerenti nella logica degli enti, ha più volte ondeggiato tra un calcolo quale il disavanzo (differenza tra voci di entrata e di spesa) ed altri, nei quali solo gli addendi di spesa venivano presi in considerazione.

E' sufficiente ricordare, a riguardo, la Legge Finanziaria per l'anno 2002 e le disposizioni che disciplinavano il patto nell'anno 2005 per rendersi conto di come la volontà del legislatore, per un certo periodo, sia stata quella di trasformare il rispetto del patto in un controllo sulla spesa.

Nel 2005, poi, al richiamato ritorno ad un'impostazione finalizzata ad introdurre i limiti di spesa, occorre aggiungere altri elementi che, anche se in parte corretti con la Legge n. 88/2005, di conversione del D.L. n. 44/2005, evidenziano una ben precisa linea evolutiva verso cui il legislatore nazionale intendeva muoversi. Si ricorda, in particolare, l'introduzione, per la prima volta, delle spese in conto capitale nella determinazione del valore obiettivo.

Il 2006 non si è discostato di molto dall' impostazione dell'anno precedente, anche se la divisione tra spese correnti e d'investimento ed il riferimento a valori storici ha ulteriormente compresso la spesa degli enti locali.

La Legge Finanziaria 2007, L. n. 296/2006, nei commi dal 676 e seguenti dell'articolo 1, ha introdotto delle modifiche sostanziali alle disposizioni sul patto di stabilità interno dell'anno precedente, eliminando la logica dei tetti di spesa e riproponendo, dopo alcuni anni, anche su richiesta delle associazioni degli enti, un modello basato sui saldi di spesa.

Sono stati ridotti anche gli obiettivi che da quattro sono tornati ad essere due: uno riguardante la gestione di competenza, uno riguardante la gestione di cassa.

Nel 2008, 2009 e 2010 il legislatore è tornato nuovamente sugli articoli riguardanti il Patto di Stabilità e, accogliendo almeno in parte le richieste delle autonomie locali, ha proceduto ad un'operazione di "fine tuning", modificando ancora una volta i contenuti con delle variazioni che, per quanto meno invasive degli scorsi anni, mettono in discussione la programmazione pluriennale precedente posta in essere dalle amministrazioni locali e non sembrano risolvere in modo definitivo la problematica di un quadro di regole certe e di riferimento per entrambe le parti. La principale novità da segnalare è certamente quella contenuta nel nuovo comma 681 in cui si introduce un nuovo ed unico metodo di calcolo costituito dalla cosiddetta "competenza mista" (somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti).

Le norme che disciplinavano il patto di stabilità 2012 erano quelle contenute nella Legge di stabilità 2012 (Legge n. 183/2011). In particolare, a decorrere dall'anno 2012 le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dovevano conseguire l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista ancorato alla media storica triennale delle spese correnti.

Il breve excursus normativo sopra riportato costituisce un prologo all'analisi dei dati del nostro ente. Con riferimento ad esso, nel periodo 1999/2013, e cioè negli anni in cui si è già provveduto ad approvare il rendiconto e a rimettere idonea certificazione, potremmo segnalare come l'attività di programmazione e, successivamente, di gestione è stata sempre improntata ad un costante rispetto del Patto. La tabella che segue evidenzia le risultanze finali conseguite nei singoli esercizi.

<b>Esercizio</b>	<b>Patto di stabilità rispettato</b>
1999	<b>SI</b>
2000	<b>NO</b>
2001	<b>SI</b>
2002	<b>SI</b>
2003	<b>SI</b>
2004	<b>SI</b>
2005	<b>SI</b>

2006	<b>NO</b>
2007	<b>SI</b>
2008	<b>SI</b>
2009	<b>SI</b>
2010	<b>SI</b>
2011	<b>SI</b>
2012	<b>SI</b>
2013	<b>SI</b>

### 3.1.2 Il Patto di stabilità nel bilancio 2014

La legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) torna a modificare le disposizioni riguardanti il patto di stabilità per il triennio 2014/2016 lasciando però inalterato gran parte dell'impianto introdotto nell'anno 2012. Il patto di stabilità degli enti locali per l'anno 2014 risulta, pertanto, ancora disciplinato dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013). A detta disposizione si aggiungono altre disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, e nel D.L. n. 16/2012 che ha introdotto il "Patto di stabilità interno nazionale orizzontale". Ad esse si aggiungono poi le altre disposizioni che nel corso dell'anno 2013 hanno ulteriormente integrato e modificato le fattispecie da escludere dal saldo finanziario.

Analizzando le modalità di costruzione della manovra si può concludere che l'impianto di calcolo resta sostanzialmente confermato: gli enti, per la determinazione degli obiettivi del Patto, dovranno continuare a determinare l'obiettivo ed il saldo in termini di competenza mista, ovvero considerando la competenza (accertamenti ed impegni) per le entrate e le spese correnti e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale con riferimento però alla media storica triennale delle spese correnti (2009/2011).

Esaminando l'articolo 31 della legge richiamata (Legge n. 183/2011) ed in attesa delle prime istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato, il modello di Patto proposto dal legislatore può essere articolabile in fasi distinte caratterizzato da:

- a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità;
- b) monitoraggio;
- c) verifica finale a cui è correlato l'eventuale sistema sanzionatorio.

Con riferimento al primo aspetto, dalla lettura della norma si fa presente che, per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti devono attenersi alla seguente procedura:

- calcolare la media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (si noti la modifica del triennio rispetto all'anno 2013);
- applicare, a questo valore medio le percentuali per gli anni 2014, 2015 e 2016 pari, rispettivamente, a 14,07% per gli anni 2014 e 2015 e al 14,62% per il 2016 nel caso di comuni e 19,25% per gli anni 2014 e 2015 e 20,05% per il 2016 nel caso di province;
- sterilizzare il saldo ottenuto della riduzione dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
- aggiungere/sottrarre al valore ottenuto l'ulteriore addendo determinato dall'eventuale applicazione del patto di stabilità territoriale;
- aggiungere/sottrarre al valore ottenuto l'ulteriore addendo determinato dall'eventuale applicazione di ulteriori riduzioni previste dalla normativa (enti in sperimentazione, gestione associata, ...).

Restano invece pressoché inalterate le modalità operative riguardanti:

- la predisposizione di un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli del patto

- 2014-2016 da allegare al bilancio;
- la verifica semestrale da trasmettere alla RGS entro il 31 luglio ed il 31 gennaio utilizzando un apposito modello definito con decreto ed utilizzando il sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>;
  - la certificazione finale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'articolo 31, comma 26, della Legge n. 183/2011 conferma quanto già previsto con il D.Lgs. n. 149/2011 di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, riportando ad unità il testo relativo al patto eccessivamente distribuito tra disposizioni di legge.

L'ente che non rispetterà il Patto di stabilità 2014 e quelli successivi:

- è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In proposito, va segnalato che il D.L. n. 16/2012 ha eliminato il tetto alla sanzione precedentemente fissato al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, con conseguente, ulteriore penalizzazione per gli enti inadempienti. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi, essi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio così come risultanti dal conto consuntivo senza alcuna esclusione;
- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Alla luce di quanto sopra riportato ed al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente, si è provveduto nel nostro ente al calcolo del valore obiettivo da conseguire nell'anno 2014:

	Importo
Determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE	2.476

DELLA SPESA MEDIA 2009/2011	
Neutralizzazione del taglio dei trasferimenti	999
Saldo obiettivo netto	1.477
Saldo obiettivo rideterminato - clausola di salvaguardia	1.521
Patto Nazionale "Orizzontale"	-62
Patto Regionale "Verticale Incentivato"	-354
Patto Regionale "Orizzontale"	
<b>Saldo obiettivo rideterminato Patto Territoriale</b>	1.105
Riduzione "Sperimentazione"	-
Importo della riduz. dell'obiettivo (art. 1, co. 122, L. n. 220/2010)	-
Rettifica gestione associata (art. 31, co. 6bis , L. n. 183/2011)	-
<b>Saldo obiettivo 2014</b>	1.105

Alla luce del valore così come sopra riportato e delle prime analisi compiute, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 18 dell'articolo 31 della Legge n. 183/2011 che, si ricorda, dispone di allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo della capacità dell'ente di conseguire il sopraddetto risultato, si può concludere che l'ente è in grado di conseguire il risultato attraverso una adeguata politica di budgettizzazione e di monitoraggio costante della spesa.

### 3.2 Tributi

#### L'Imposta Unica Comunale

Una delle novità di maggiore rilievo, introdotte dalla legge di stabilità 2014, che segna un ulteriore passo indietro rispetto ai principi ispiratori del cd federalismo municipale - contenuto nel D.Lgs. n. 23/2001 e che ridisegnava la fiscalità locale sulla base del trasferimento ai Comuni del prelievo sugli immobili -, è rappresentato dall'Imposta Unica Comunale, che sostituisce ed assorbe i due principali tributi vigenti nel 2013, l'IMU e la TARES, e si arricchisce di un'ulteriore componente destinata al finanziamento dei servizi indivisibili. Ne deriva una imposta caratterizzata dalla profonda eterogeneità dei presupposti impositivi, legati sia ad una componente patrimoniale (IMU) sia ad una riferita ai servizi (TASI e TARI), rintracciabili nel possesso di immobili e nell'erogazione di servizi comunali.

Nello specifico, volendo evidenziare gli aspetti eterogenei nell'applicazione dell'imposta, avremo:

a) sotto il profilo dei presupposti applicativi,

- da un lato il possesso di un immobile determina la debenza della componente patrimoniale (IMU), della componente relativa ai servizi (TASI), seppur non in misura integrale, e della componente rifiuti (TARI) da corrispondere solo se vi è coincidenza tra possessore ed utilizzatore dell'immobile;
- mentre la fruizione dei servizi determina l'obbligo di corrispondere la componente servizi e la componente rifiuti, ma non anche quella patrimoniale;

b) con riguardo alla classificazione per categoria di entrata, è da notare che:

- la componente patrimoniale (IMU e quella relativa ai servizi indivisibili), stante la sua destinazione al finanziamento indistinto delle spese, è da classificare nella categoria di entrata dedicata delle imposte,
- mentre la componente rifiuti, anche in considerazione del vincolo di destinazione a copertura dei costi di uno specifico servizio, è da classificare nel novero delle tasse;

c) in ultimo, con riferimento alle disposizioni di legge applicabili, il comma 703 dell'art. 1 della Legge di stabilità stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU, evidenziando come quest'ultima, seppur componente della IUC, conservi una propria autonomia.

Fatte queste premesse, passiamo all'analisi dei singoli tributi componenti la IUC e del relativo impatto sul bilancio dell'ente.

### 3.3 IMU

La disciplina dell'IMU per il 2014 ha subito profonde modifiche tra le quali, la principale, può essere rintracciata nella stabilizzazione del tributo. A riguardo, si ricorda che l'imposta, originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul cd federalismo municipale, si caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo di applicazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note difficoltà della finanza pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, se ne dispose l'anticipazione rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in forma "sperimentale", estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale ed

alle relative pertinenze.

La Legge di stabilità 2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla base delle previsioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente ripristinando, nel contempo, l'esclusione per l'abitazione principale.

### **Esclusione dall'imposta**

La Legge di stabilità 2014 conferma l'esclusione di alcune fattispecie dal campo di applicazione del tributo, la più importante delle quali, come detto, riguarda l'abitazione principale e le relative pertinenze, purché trattasi di abitazioni non "di lusso". Le altre esclusioni riguardano:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei propri soci;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale o di cessazione degli effetti del matrimonio,
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, polizia, carriera prefettizia e vigili del fuoco.

### **Nuove esenzioni del tributo**

Già per il tributo dovuto nel 2013 è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo del versamento della seconda rata per i fabbricati invenduti e non locati posseduti dall'impresa costruttrice; nella versione 2014 tale agevolazione viene confermata fintanto che permane, per gli immobili, la destinazione alla vendita da parte dell'impresa costruttrice.

Così come viene ampliata l'ipotesi di esenzione in favore degli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 co.1, lett.c) del D.P.R. n. 917/86, aggiungendo alle attività agevolabili (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative) anche quelle di ricerca scientifica.

### **Equiparazioni all'abitazione principale**

Oltre alle fattispecie in precedenza elencate, quali: immobili appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci, immobili posseduti dal personale delle forze armate, polizia ecc..., nonché immobili destinati ad alloggi sociali, la Legge di stabilità 2014 ha consentito ai Comuni di equiparare, con apposita disposizione regolamentare, all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, subordinandola alternativamente:

- alla sola quota di rendita catastale dell'immobile concesso in comodato non superiore ad euro 500;

- al possesso da parte del nucleo familiare beneficiante di un valore ISEE non superiore ad euro 15.000 annui.

La scelta di tale opzione da parte del Comune avviene a spese del Comune stesso, essendo stato definitivamente abolito il parziale ristoro da parte dello Stato per la copertura del minor gettito derivante dalla eventuale equiparazione.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12.06.2014, in sede di approvazione del regolamento dell'Imposta Unica Comunale ( I.U.C.), ha provveduto a disporre l'assimilazione in discorso.

## **Interventi relativi al settore agricolo**

La Legge di stabilità ha introdotto due ulteriori agevolazioni IMU per il settore agricolo, in materia riduzione del valore imponibile dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (IAP), quali:

- ulteriore riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore da applicare al reddito dominicale dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (IAP);
- l'esenzione dall'imposta di tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale, e non solo di quelli ubicati nei comuni montani e di collina.

Per compensare i Comuni del mancato gettito conseguente alle due nuove agevolazioni, è stato altresì previsto un contributo a carico dello Stato, rinviando ad apposito D.M. le modalità di calcolo delle spettanze in proporzione al gettito IMU.

## **Deducibilità dell'IMU**

E' stata inoltre determinata la deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini della determinazione dei redditi d'impresa e dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, in misura del 20%.

## **Rimborsi e compensazioni d'imposta**

Sempre con la legge di stabilità vengono altresì fissati i criteri per: la regolazione tra Comuni degli errati versamenti anche su iniziativa di uno degli enti, i rimborsi delle eccedenze di versamento dell'imposta e della quota comunale, le compensazioni tra Stato e Comune per regolarizzare gli errori di ripartizione commessi dal contribuente all'atto del versamento.

## **Effetti sul bilancio di previsione**

Rinviando all'apposito quadro della Relazione Previsionale e Programmatica per un approfondimento sugli altri aspetti operativi, in questa sede si vuole segnalare che il gettito presunto iscritto in bilancio è pari ad € 3.000.000,00, ed è stato determinato mediante applicazione alla relativa base imponibile, quale risultante dalla banca dati catastale in possesso dell'Ufficio Tributi, delle aliquote determinate, per l'anno 2014, con deliberazione C.C. n. 45 del 27.08.2014: nella determinazione del gettito atteso, inoltre, si è avuto riguardo alla serie storica degli incassi del tributo in questione.

### 3.4 TARI

Per chiarire taluni aspetti applicativi della rinnovata Tassa sui Rifiuti (TARI) è opportuno fare una breve rassegna degli aspetti evolutivi che nel corso del 2013 hanno caratterizzato l'applicabilità della previgente TARES.

#### **Evoluzione della TARES nel corso del 2013**

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nella versione originaria, si presentava come un tributo dall'applicazione rigida, la cui determinazione avveniva esclusivamente con cd "metodo normalizzato" previsto dal D.P.R. n. 158/99, che fissava criteri e modalità di individuazione delle voci da considerare ai fini della copertura dei costi del servizio e del metodo di calcolo delle tariffe. Di qui la necessità di prevedere correzioni a tale metodo, previste nel D.L. n. 102/2013 che, all'art. 5, ha introdotto la facoltà di deroga per i Comuni nella scelta di applicazione del tributo per il finanziamento del servizio rifiuti, ricorrendo, in alternativa al metodo normalizzato della TARES classica:

- al metodo della tares corretta,
- al metodo della tares semplificata,
- al mantenimento dei previgenti regimi di prelievo.

Il Comune ha optato per tale ultima alternativa, confermando, per l'anno 2013, il sistema di applicazione della vecchia Tarsu.

Infine, nel corso del 2013, il D.L. n. 32/2013 prima e la Legge di stabilità 2014 poi hanno sancito il definitivo passaggio dell'originaria componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, da tributo comunale a tributo erariale, determinandone anche: modalità e data per il relativo versamento, nonché modalità di accertamento riscossione, rimborso, sanzioni, interessi e contenzioso.

#### **TARI: Presupposto, soggetti passivi, base imponibile**

Il Comune ha disciplinato gli aspetti applicativi del tributo in questione con regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12.06.2014.

Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma anche per il nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

Anche i soggetti passivi, seppur con qualche lieve differenza di carattere letterale, coincidono con quelli previsti per la TARES, ossia possessori e/o detentori di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, purché, nel caso dei detentori, la detenzione sia superiore alla metà dell'anno solare.

La base imponibile del tributo è commisurata:

- nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree,
- nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile

In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali è stata prevista una norma di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a

destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che, in sede di prima applicazione, si dovrà fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

### **TARI: Tariffe e costi del servizio**

La determinazione delle tariffe avviene mediante utilizzo del metodo normalizzato previsto nel D.P.R. n. 158/99.

Permane il principio dell'obbligo di copertura dei costi, già previsto per la TARES, secondo cui il gettito del tributo deve assicurare la copertura dei costi del servizio, compresi quelli di gestione delle discariche, da determinarsi sulla base di un apposito piano finanziario del servizio.

Il tributo trova altresì applicazione, così come previsto per la TARES, anche su base giornaliera, determinato dividendo la tariffa annuale della categoria di appartenenza del contribuente.

### **Riduzioni ed esenzioni**

La vigente normativa prevede per la TARI, fermo restando l'obbligo di copertura dei costi del servizio, riduzioni obbligatorie e facoltative per i Comuni:

- le prime, che ricalcano quelle previste per la TARES, sono riconducibili al mancato svolgimento del servizio, alle zone non servite, alla raccolta differenziata delle utenze domestiche e al recupero dei rifiuti assimilati;
- le seconde, la cui introduzione è rimessa alla facoltà dell'ente, in favore di: abitazioni con unico occupante, abitazioni, locali e superfici tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, abitazioni occupate da persone che dimorano per più di metà dell'anno all'estero, altre riduzioni ed esenzioni rimesse alla libera determinazione dell'ente.

### **Aspetti evolutivi della TARI: versione patrimoniale del prelievo**

La disciplina della TARI introdotta dalla Legge di stabilità 2014, almeno nella versione tributaria, si connota per il carattere transitorio verso un modello di tariffa corrispettiva (di natura patrimoniale), nella misura in cui rinvia, ad apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi, la definizione di criteri e sistemi di gestione che permettano la misurazione dei rifiuti conferiti dagli utenti e la ripartizione dei relativi costi sulla base della effettiva produzione dei rifiuti stessi.

A regime, il prelievo per la copertura dei costi del servizio sarà basato sul rapporto tra prestazione (intensità di fruizione del servizio) e controprestazione (versamento del corrispettivo), rimettendo la disciplina della tariffa corrispettiva ad apposito regolamento comunale da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97. Tale passaggio alla natura corrispettiva del prelievo determinerà, come detto, una differente classificazione dell'entrata di natura patrimoniale ai fini del bilancio dell'ente, con conseguente assoggettamento non più a norme tipiche delle entrate tributarie bensì a quelle civilistiche, rinviandone altresì l'applicazione e la riscossione al soggetto affidatario del servizio.

### **Effetti sul bilancio di previsione**

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 4.474.700,00, che assicura, conformemente alle disposizioni di legge, copertura integrale ai relativi costi del servizio, come da relativo piano finanziario e connesso sistema tariffario.

### **3.5 TASI**

Il secondo tributo che costituisce la componente servizi della IUC è quello destinato al finanziamento dei servizi indivisibili, nel rispetto del principio, previsto dal federalismo municipale, del prelievo unitario (cd service tax) ed intendendo per servizi quelli erogati in favore della collettività, senza poter individuare il grado di utilizzo da parte dei singoli utenti (pubblica illuminazione, manutenzione delle strade, pubblica sicurezza, ...).

Ciò detto, la TASI può essere classificata nella categoria delle entrate tributarie iscritte nel bilancio comunale, seppur in presenza della previsione del comma 682 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, che impone ai Comuni l'individuazione dei servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il tributo.

#### **Presupposto, soggetti passivi, beni imponibili**

Il presupposto applicativo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree (compresa l'abitazione principale). Ne consegue che i soggetti passivi del tributo sono i possessori e/o i detentori dell'immobile, tenendo presente che, nel caso in cui l'immobile risulta occupato da un soggetto diverso rispetto al titolare del relativo diritto reale, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, in misura rispettivamente pari al 90% ed al 10% dell'ammontare dovuto (% stabilite per legge ma derogabili, entro certi limiti, da parte dei Comuni).

Per quanto riguarda gli immobili soggetti al tributo, si intendono tutti gli immobili che possono far presupporre la fruizione dei servizi comunali (e non solo quelli potenzialmente produttivi di rifiuti urbani), intendendosi per tali tutte le costruzioni che rientrano nella definizione tecnica di fabbricato, valida ai fini catastali, ad eccezione delle aree pertinenziali destinate in modo durevole a servizio o ornamento del fabbricato cui sono asservite.

### **Aliquote, esenzioni, riduzioni**

L'aliquota base del tributo è fissata nel 1 per mille, con facoltà per il Comune di ridurla fino a 0 o elevarla, per il solo anno 2014, fino al 2,5 per mille. Tuttavia, la fissazione dell'aliquota TASI è soggetta all'ulteriore limite secondo cui la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013 (6 per mille per l'abitazione principale e 10,6 per mille per gli altri immobili). Per i fabbricati rurali l'aliquota TASI in ogni caso non può eccedere il limite del 1 per mille.

A parziale copertura del minor gettito in applicazione delle riduzioni o esenzioni della TASI in favore dell'abitazione principale, è stato previsto per l'anno 2014 una integrazione al fondo di solidarietà comunale di 500 mln.

### **Effetti sul bilancio di previsione**

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 2.400.000,00: tali previsioni di gettito sono state stimate avuto riguardo al sistema di aliquote, determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.08.2014, applicato alla relativa base imponibile, coincidente con quella dell'IMU.

Quest'importo permette una percentuale di copertura del servizio pari al 88,31%, calcolato come rapporto tra entrate dirette, pari, appunto, ad euro 2.400.000,00 e le relative spese, di euro 2.717.727,00, come da allegato al regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale.

La disciplina dell'imposta, con particolare riferimento alle riduzioni del tributo, alla individuazione dei servizi indivisibili ed ai relativi costi, è rimessa all'apposito regolamento approvato con deliberazione n. 30 del 12.04.2014.

### **3.6 Altre novità che influiscono sul bilancio**

Nella parte che segue si riportano brevemente i contenuti delle principali disposizioni (ulteriori rispetto a quelle fin qui trattate) che producono effetti sul bilancio.

#### **3.6.1 Fondo di solidarietà comunale**

Nel 2013, la distribuzione agli enti locali delle c.d. spettanze - ovvero dei vecchi trasferimenti erariali, ora in gran parte fiscalizzati dai provvedimenti attuativi della L. n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - è stata definita solo ad esercizio finanziario virtualmente chiuso. In precedenza, erano stati versati diversi acconti, con modalità diverse e assai confuse, a causa, in particolare, della controversa vicenda relativa alla parziale abolizione dell'Imu.

L'art. 1, comma 730, della L. n. 147/2013, inserendo un nuovo comma 380-ter all'art. 1 della L. n. 228/2012, ha nuovamente rivisto la dotazione ed i criteri di riparto del fondo per il corrente esercizio finanziario.

In base alla nuova disciplina, quest'ultimo ammonta a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi. Si tratta di importi inferiori a quello disponibile nel 2013, a causa della maggiore incidenza dei tagli previsti dalla c.d. spending review. In base all'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, infatti, la riduzione del fondo (che nel 2013 è stata pari a 2.250 milioni di euro), salirà, rispettivamente, a 2.500 milioni di euro nel 2014 e a 2.600 milioni di euro nel 2015.

Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del Tuel.

La quota prevalente del fondo di solidarietà comunale è assicurata dagli stessi comuni attraverso la devoluzione (secondo uno schema di perequazione orizzontale) di una quota dell'Imu di propria spettanza pari, nel complesso, a 4.717,9 milioni di euro, e ad € 1.707.748,11, relativamente alla quota di pertinenza del nostro Ente, dato reso disponibile dal Ministero dell'Interno sul sito Internet del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Finanza Locale. Come già accaduto nel 2013, tale importo dovrebbe essere trattenuto direttamente "alla fonte" dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni, mentre una quota di pari importo andrà ad incrementare i fondi a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione.

#### **Effetti sul bilancio di previsione**

L'entità del fondo 2014 iscritto in bilancio è stato desunto dalle comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Finanza Locale, resi disponibili sul relativo sito Internet: ai dati in discorso sono state applicate le ulteriori riduzioni risultanti dall'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 47 del d.l. n. 66/2014.

Riguardo alle modalità di contabilizzazione delle quote di alimentazione del fondo, si è proceduto alla iscrizione conformemente alla originaria formulazione dell'art. 1-bis del D.L. n. 126/2013, "al netto" delle medesime, anche per non distorcere i dati sulle spese correnti, cui sono collegati diversi parametri di rilievo (dagli obiettivi di Patto al tetto alla spesa di personale).

### 3.6.2 Personale e organizzazione

Le principali novità in materia di personale, organizzazione e società partecipate degli enti locali sono rintracciabili nel D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 125/2013, nel D.P.R. n. 122/2013 per il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e nelle norme che danno corpo alla manovra finanziaria 2014, quali la legge di stabilità L. n. 147/2013, il decreto milleproroghe D.L. n. 150/2013 ed il decreto enti locali D.L. n. 151/2013.

Da ultimo è, infine, intervenuto in materia il d.l. n. 90/2014.

Preliminarmente si segnala il rinvio al 2015 dell'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che sarà applicata secondo i dettami del d.lgs. n. 126/2014, così come dell'obbligo di rilevazione mediante bilancio consolidato dei risultati complessivi della gestione mediante società partecipate ed aziende, nonché la sospensione per il 2014 della disposizioni relative alla premialità degli enti virtuosi; a seguire, si evidenziano i riflessi indotti dalla citata produzione normativa sulle attività di programmazione e gestione degli enti locali

#### Tagli alle spese

Taglio alle spese per le autovetture - Il divieto per la P.A. di acquistare autovetture è stato prorogato a tutto il 2015, con l'eccezione di quelle adibite alla vigilanza, allo svolgimento dei servizi sociali ed alla protezione civile. Tale divieto non si estende agli automezzi diversi dalle autovetture.

E' stato inoltre chiarito che il tetto alla spesa per l'esercizio delle autovetture esclude le cifre che sono servite al loro acquisto, obbligando in tal modo le amministrazioni ad una effettiva riduzione del numero di automobili.

Tutti gli enti locali sono obbligati a partecipare al censimento delle autovetture della Funzione Pubblica, vengono altresì previste sanzioni in caso di mancato rispetto dei limiti posti.

Taglio alla spesa per le consulenze - E' prevista una ulteriore riduzione per spese relative a studi, consulenze e ricerche nel 2014 pari al 20% del tetto di spesa previsto per il 2013 (che a sua volta non poteva essere superiore al 20% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009) e nel 2015 del 25% del spesa sostenibile nel 2014. Occorre, altresì, porre in evidenza, al riguardo, le disposizioni recate dall'art. 14 del d.l. n. 66/2014.

Con riferimento al nostro ente, lo stanziamento ipotizzato a tale titolo risulta pari ad € 2.000,00.

#### Razionalizzazione e vincoli

Razionalizzazione delle strutture - Sono previste una serie di correzioni alla vigente normativa al fine di rendere meno difficoltosa la diminuzione degli organici e la messa in disponibilità del personale. In particolare: è estesa agli enti locali la possibilità di collocare in disponibilità il personale dichiarato in eccedenza, viene chiarito che il divieto di nuove assunzioni per gli enti che hanno dichiarato personale in esubero, riguarda i soli profili per i quali è stato dichiarato il sovrannumero, viene allungato da 2 a 3 anni il termine per l'individuazione dei sovrannumero non riassorbibili, vengono chiariti taluni aspetti relativi al pensionamento del personale, divieto di assunzione come dirigenti a tempo determinato per i soggetti in possesso della laurea breve.

Infine, a decorrere dal 1 gennaio 2014, anche gli enti locali sono sottoposti alle misure di controllo in materia di spesa e gestione di personale previste dall'art. 60 del D.Lgs. n.

165/2001, nonché sempre dal 1 gennaio le società partecipate, gli enti pubblici economici e le aziende che erogano servizi di pubblica utilità sono tenuti a comunicare annualmente alla Funzione Pubblica i dati di spesa per il personale.

Assunzioni flessibili - Il recente d.l. n. 90/2014 ha soppresso, per gli enti locali in regola con gli obblighi in materia di spese di personale, il limite del 50%, riferito all'anno 2009, per tali tipologie di assunzioni.

Graduatorie - Dopo aver ribadito il principio che le assunzioni di dipendenti a tempo interminato sono subordinate alla verificata assenza di personale pubblico in disponibilità, viene introdotta la possibilità di indizione di concorsi unici (su base nazionale, regionale o comuni a più enti) per l'assunzione di dirigenti e figure comuni alle pubbliche amministrazioni.

Assunzioni di categorie protette - Si prevede l'obbligo per gli enti locali di procedere alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie da effettuare, nonché l'ulteriore obbligo, per gli enti, di procedere all'assunzione da tempo indeterminato di un numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero come rideterminato e quello esistente. Tali assunzioni vanno in deroga ai divieti di nuove assunzioni, anche in caso di soprannumerarietà.

Vincoli alla spesa per il personale - Oltre che confermare a tutto il 2014 i limiti già posti dal D.P.R. n. 122/2013 (tetto al fondo per la contrattazione decentrata integrativa, blocco del rinnovo dei contratti collettivi e delle indennità di vacanza contrattuale, limitazione degli effetti economici relativi alle progressioni di carriera), viene esteso anche al 2014 il tetto 2010 al trattamento economico individuale, fatte salve le variazioni connesse al mutamento dei compiti assegnati: il recente d.l. n. 90/2014 modifica il quadro previgente in materia di tetto complessivo alla spesa di personale, sostituendo il riferimento agli oneri impegnati nell'anno precedente con la spesa media del triennio precedente.

### **3.6.3 Società partecipate**

La recente evoluzione normativa ha previsto per gli enti locali l'obbligo, a partire dal 2015, di accantonamento in bilancio di risorse per far fronte alle perdite delle partecipate (società, aziende, istituzioni); sono altresì previste misure punitive sulla governance delle partecipate in perdita sistematica quali la possibilità di revoca di amministratori, la riduzione dei compensi fino alla liquidazione in caso di perdite registrate in 4 dei 5 esercizi precedenti.

E' stata prevista l'applicazione anche a tutte le partecipate (aziende speciali, istituzioni e società controllate inserite nell'elenco ISTAT che gestiscono servizi di interesse generale o di natura pubblicistica) dei medesimi limiti alle assunzioni ed al trattamento economico previsti per la P.A. o, in alcuni casi, previsione del tetto del 50% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente.

E' stato infine abrogato l'obbligo di chiusura o di cessione delle quote previsto per i comuni con numero di abitanti inferiore a 30.000 nonché il vincolo per i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti di avere una unica società.

Mobilità del personale delle aziende partecipate - Si dispone la possibilità per le società partecipate, in condizioni di difficoltà, di utilizzare la mobilità volontaria senza acquisire il preventivo consenso del dipendente, con divieto di mobilità verso pubbliche amministrazioni.

Vincoli alla contrattazione - Trova conferma anche nella L. n. 147/2013 la proroga per il 2014 i vincoli alla contrattazione collettiva prevista originariamente dal D.L. n. 78/2010 e confermati dal D.P.R. n. 122/2013.

### **3.6.4 Nuovi limiti all'indebitamento**

Numerosi sono stati gli interventi di modifica dell'art. 204 del TUEL nella parte relativa al limite percentuale d'indebitamento, tra le quali l'ultima prevista dalla L. n. 147/2013. Sicché la vigente formulazione dell'art. 204 TUEL prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

### **3.6.5 Federalismo demaniale**

Con l'art. 56 bis del D.L. n. 69/2013 è stata prevista una nuova procedura, più snella, per facilitare il trasferimento di proprietà a titolo non oneroso agli enti locali degli immobili di proprietà dello Stato - di cui all'art. 5 co. 1 lettera e) e co. 4 del D.Lgs. n. 85/2010 - siti nel rispettivo territorio.

#### 4 UNA PRIMA ANALISI FINANZIARIA DEL NOSTRO ENTE

La parte successiva della Relazione Previsionale e Programmatica affronta, invece, gli aspetti di natura finanziaria connessi alla programmazione della gestione.

Essa, in realtà, investe due sezioni (la n. 2 e la n. 3) in cui vengono analizzate dapprima le previsioni di entrata, effettuando un'indagine storica e prospettica e, successivamente, un confronto tra risorse disponibili e spese da realizzare, ripartite nei vari programmi che l'Amministrazione si è data.

A riguardo si precisa che il Principio contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio ha chiarito l'importanza che ha la fase di definizione delle risorse d'entrata nella costruzione di una adeguata RPP.

**Principio contabile n. 1**  
**La relazione previsionale e programmatica**

29 .Valutazione delle risorse complessive. La relazione "comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli".

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi e dei progetti della spesa devono essere "valutati", e cioè:

- individuati quanto a tipologia;
- quantificati in relazione al singolo cespite;
- descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari - e quindi riferiti ai movimenti di capitale ed ai movimenti di fondi.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

Per ultimo, la valutazione delle risorse deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli "accertamenti", tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti.

La relazione deve essere coerente con il piano di sviluppo dell'ente e con gli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione. Nel rispetto del principio di veridicità ed attendibilità e del postulato della informazione attendibile, non devono esserne acquisiti aspetti e risvolti meramente dichiarativi o irrealizzabili. La richiesta di una "valutazione" impone la puntuale individuazione dei mezzi finanziari e la loro attendibilità, alla luce del rispetto del principio della attendibilità e congruità, per tutto il periodo preso a riferimento dalla relazione, e quindi quello pluriennale.

Nella predisposizione della relazione, pertanto, è necessario effettuare una analisi preventiva per verificare il finanziamento delle spese del primo periodo, valutare gli effetti che le stesse possono produrre nei periodi successivi, ed adeguare in conseguenza la previsione dell'entità dei mezzi finanziari da reperire per i periodi corrispondenti. Ciò comporta una selezione dei mezzi finanziari da attivare, privilegiando quelli che offrano maggiori affidabilità ed elasticità. Portare le fonti di finanziamento ai regimi massimi, come un ricorso al credito al limite della delegabilità delle entrate correnti, rappresenta una pericolosa forma di irrigidimento, specie in funzione degli esercizi successivi, e crea i presupposti per ridurre il livello di veridicità.

Al fine di rendere più chiara la lettura dei documenti ufficiali, nella presente parte della relazione integrativa vengono fornite ulteriori delucidazioni sulle cifre riportate nella parte di Entrata ed in quella di Spesa.

#### **4.1 Analisi dell'andamento triennale delle Entrate**

Le entrate presentano un andamento riassumibile nella tabella riportata al termine del paragrafo.

L'analisi contemporanea dei valori storici e di quelli prospettici presentati fornisce ulteriori spunti di riflessione se confrontati con i valori iscritti in bilancio.

In particolare la nostra analisi in questo documento si limiterà alla prima classificazione in "titoli", i quali identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate.

A riguardo e per maggior completezza espositiva si ricorda che:

a) il "Titolo I" comprende le entrate aventi natura tributaria, per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;

b) il "Titolo II" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;

c) il "Titolo III" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria costituite per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale propria e risultanti dai servizi pubblici erogati;

d) il "Titolo IV" è costituito da entrate derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato, diretti a finanziare le spese d'investimento;

e) il "Titolo V" propone le entrate ottenute da soggetti terzi quali forme di indebitamento a breve, medio e lungo termine;

f) il "Titolo VI" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

Partendo da questa breve introduzione, il Bilancio pluriennale del nostro ente presenta una previsione distinta per titoli, sintetizzata nella tabella sottostante, dove ciascuno di essi viene presentato in un confronto con le previsioni del triennio 2014/2016.

Detta analisi permette di comprendere se alcune scelte presentano il carattere della straordinarietà o se, al contrario, la politica delle entrate perseguita dall'amministrazione è rivolta a privilegiare solo alcuni titoli rispetto ad altri.

Per una più approfondita analisi sulle principali entrate dell'ente, sulle motivazioni di certe scelte e previsioni e sulla loro evoluzione storica e prospettica, si rinvia alla sezione dei modelli ministeriali ad essa specificatamente dedicata.

<b>ENTRATE 2014 - 2016</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Avanzo di amministrazione	675.013,00	0,00	0,00
Titolo I - Entrate tributarie	14.780.352,00	14.268.974,00	13.888.679,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti	1.612.159,00	1.490.071,00	1.465.308,00
Titolo III - Entrate extratributarie	2.216.645,00	2.854.470,00	2.055.490,00
Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti	12.829.822,00	2.200.000,00	1.250.000,00
Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Titolo VI - Servizi per conto terzi	3.030.000,00	3.075.450,00	3.075.450,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>40.589.653,00</b>	<b>28.388.965,00</b>	<b>26.234.927,00</b>

#### 4.2 Analisi dell'andamento triennale della spesa

La parte Entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, preveda di acquisire risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

Prima di passare alla presentazione dell'attività programmata proponendo la spesa riordinata in programmi ed eventualmente in progetti, si ritiene opportuno, per maggior chiarezza espositiva, proporre l'andamento della spesa triennale secondo la classificazione in titoli, così come previsto nel Bilancio pluriennale dell'ente.

Nei paragrafi seguenti, cioè, vorremmo far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento di quegli obiettivi programmatici definiti in fase di insediamento e successivamente rielaborati nella Relazione Previsionale e Programmatica.

Per tale ragione l'esposizione che segue evidenzia la suddivisione delle spese in titoli.

A riguardo, così come fatto per l'Entrata, si ricordano i quattro titoli della Spesa che misurano rispettivamente:

- a) **"Titolo I"** le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- b) **"Titolo II"** le spese d'investimento dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
- c) **"Titolo III"** da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);
- d) **"Titolo IV"** le spese per partite di giro.

<b>SPESE 2014 - 2016</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo I - Spese correnti	17.546.015,00	17.525.205,00	16.295.626,00
Titolo II - Spese in conto capitale	13.504.835,00	2.200.000,00	1.250.000,00
Titolo III - Rimborso di prestiti	6.508.803,00	5.588.310,00	5.613.851,00
Titolo IV - Servizi per conto terzi	3.030.000,00	3.075.450,00	3.075.450,00
<b>Totale Spese</b>	<b>40.589.653,00</b>	<b>28.388.965,00</b>	<b>26.234.927,00</b>

### 4.3 Analisi triennale degli equilibri contabili

Le tabelle dei paragrafi precedenti hanno sintetizzato la manovra complessiva posta in essere dall'amministrazione, espressa nell'articolazione prevista dal Bilancio di previsione proponendo per la spesa, ad esempio, una prima distinzione tra spese correnti e d'investimento. Ai fini di una conoscenza del bilancio e dei suoi contenuti, è interessante presentare il bilancio triennale articolando il suo contenuto in parti e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio temporale tra "fonti" ed "impieghi" al fine di assicurare all'ente il perdurare nel tempo di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

Seguendo questa chiave di lettura, utile anche per verificare il rispetto dei vincoli tecnico - normativi imposti dal legislatore nella costruzione del Bilancio annuale e di quello pluriennale, potremmo ripartire il bilancio in quattro principali componenti, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione e che dottrina e legislatore sono ormai concordi nell'articolare in:

- a) Bilancio corrente deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre quelle spese che non comportano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio investimenti volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del comune;
- c) Movimenti di fondi finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzarne quelli economici;
- d) Gestione per conto di terzi che, infine, sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.

In generale il principio dell'equilibrio finanziario, inteso quale semplice uguaglianza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese di ciascun anno, trova allo stesso modo riscontro in ciascuna delle partizioni proposte.

Nella tabella seguente presentiamo le risultanze di ciascuna componente proponendo, per ciascuna di esse, le entrate e le spese riferibili e, quindi, il risultato ottenuto quale differenza dei due precedenti valori.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Avanzo applicato	675.013,00	0,00	0,00
Titolo I - Entrate tributarie	14.780.352,00	14.268.974,00	13.888.679,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti	1.612.159,00	1.490.071,00	1.465.308,00
Titolo III - Entrate extratributarie	2.216.645,00	2.854.470,00	2.055.490,00
Titolo IV - Entrate per alienazione dei beni patrim., trasferim. capitali, riscoss. crediti	12.829.822,00	2.200.000,00	1.250.000,00
Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Titolo VI - Servizi per conto terzi	3.030.000,00	3.075.450,00	3.075.450,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>40.589.653,00</b>	<b>28.388.965,00</b>	<b>26.234.927,00</b>
Disavanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Titolo I - Spese correnti	17.546.015,00	17.525.205,00	16.295.626,00
Titolo II - Spese in conto capitale	13.504.835,00	2.200.000,00	1.250.000,00
Titolo III - Rimborso di prestiti	6.508.803,00	5.588.310,00	5.613.851,00
Titolo IV - Servizi per conto terzi	3.030.000,00	3.075.450,00	3.075.450,00
<b>Totale Spese</b>	<b>40.589.653,00</b>	<b>28.388.965,00</b>	<b>26.234.927,00</b>
<b>Saldo finale (Entrate - Spese)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nei paragrafi successivi verranno proposti i singoli addendi in cui si articolano i risultati aggregati di ciascuna gestione.

Si tratta di un'informazione particolarmente interessante perché permette di comprendere le principali scelte effettuate da questa amministrazione nel definire le politiche di entrata e, quindi, di spesa, nella gestione ordinaria ed in quella delle opere pubbliche.

## 4.3.1 L'equilibrio triennale del Bilancio corrente

BILANCIO CORRENTE - ENTRATE		2014	2015	2016
a) Titolo I - Entrate tributarie	(+)	14.780.352,00	14.268.974,00	13.888.679,00
b) Titolo II - Entrate da trasferimenti	(+)	1.612.159,00	1.490.071,00	1.465.308,00
c) Titolo III - Entrate extratributarie	(+)	2.216.645,00	2.854.470,00	2.055.490,00
<b>A) Totale Entrate titoli I, II, III (a+b+c)</b>	<b>(=)</b>	<b>18.609.156,00</b>	<b>18.613.515,00</b>	<b>17.409.477,00</b>
d) Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
e) Avanzo applicato alle spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria	(+)	0,00	0,00	0,00
g) Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>B) Totale rettifiche Entrate correnti (-d+e+f+g)</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E1) Totale Entrate del Bilancio corrente (A+B)</b>	<b>(=)</b>	<b>18.609.156,00</b>	<b>18.613.515,00</b>	<b>17.409.477,00</b>

BILANCIO CORRENTE - SPESE		2014	2015	2016
h) Titolo I - Spese correnti	(+)	17.546.015,00	17.525.205,00	16.295.626,00
i) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	(+)	6.508.803,00	5.588.310,00	5.613.851,00
<b>C) Totale titoli I, III (h+i)</b>	<b>(=)</b>	<b>24.054.818,00</b>	<b>23.113.515,00</b>	<b>21.909.477,00</b>
l) Titolo III cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(-)	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00
m) Titolo III cat. 02 - Finanziamenti a breve	(-)	0,00	0,00	0,00
n) Disavanzo applicato al Bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>D) Totale rettifiche Spese correnti (-l-m+n)</b>	<b>(=)</b>	<b>-5.445.662,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>
<b>S1) Totale Spese del Bilancio corrente (C+D)</b>	<b>(=)</b>	<b>18.609.156,00</b>	<b>18.613.515,00</b>	<b>17.409.477,00</b>

RISULTATO BILANCIO CORRENTE		2014	2015	2016
E1) Totale Entrate del Bilancio corrente	(+)	18.609.156,00	18.613.515,00	17.409.477,00
S1) Totale Spese del Bilancio corrente	(-)	18.609.156,00	18.613.515,00	17.409.477,00
<b>R1) Risultato del Bilancio corrente Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E1-S1)</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.3.2 L'equilibrio triennale del Bilancio investimenti

BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE		2014	2015	2016
a) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali, ecc.	(+)	12.829.822,00	2.200.000,00	1.250.000,00
b) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti	(+)	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>A) Totale titolo IV e V Entrate (a+b)</b>	<b>(=)</b>	<b>18.275.484,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>
c) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
d) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(-)	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00
e) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
f) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria	(-)	0,00	0,00	0,00
g) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
h) Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
i) Avanzo applicato al Bilancio investimenti	(+)	675.013,00	0,00	0,00
<b>B) Totale rettifiche Entrate Bilancio investimenti (-c-d-e-f-g+h+i)</b>	<b>(=)</b>	<b>-4.770.649,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>
<b>E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti (A+B)</b>	<b>(=)</b>	<b>13.504.835,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE		2014	2015	2016
Titolo II - Spese in conto capitale (titolo II)	(+)	13.504.835,00	2.200.000,00	1.250.000,00
<b>C) Totale Entrate titolo II</b>	<b>(=)</b>	<b>13.504.835,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>D) Totale rettifiche Spese Bilancio investimenti</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S2) Totale Spese del Bilancio investimenti (C+D)</b>	<b>(=)</b>	<b>13.504.835,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>

RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI		2014	2015	2016
E2) Totale Entrate del Bilancio investimenti	(+)	13.504.835,00	2.200.000,00	1.250.000,00
S2) Totale Spese del Bilancio investimenti	(-)	13.504.835,00	2.200.000,00	1.250.000,00
<b>R2) Risultato Bilancio investimenti Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E2-S2)</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.3.3 L'equilibrio triennale del Bilancio movimento fondi

BILANCIO MOVIMENTO FONDI ENTRATE		2014	2015	2016
a) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti	(+)	0,00	0,00	0,00
b) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa	(+)	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00
c) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>E3) Totale Entrate del Bilancio movimento fondi (a+b+c)</b>	<b>(=)</b>	<b>5.445.662,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

BILANCIO MOVIMENTO FONDI SPESE		2014	2015	2016
d) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti	(+)	0,00	0,00	0,00
e) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni	(+)	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00
f) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>S3) Totale Spese del Bilancio movimento fondi (d+e+f)</b>	<b>(=)</b>	<b>5.445.662,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

RISULTATO BILANCIO MOVIMENTO FONDI		2014	2015	2016
E3) Totale Entrate del Bilancio movimento di fondi	(+)	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00
S3) Totale Spese del Bilancio movimento di fondi	(-)	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>R3) Risultato del Bilancio movimento fondi Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E3-S3)</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.3.4 L'equilibrio triennale del Bilancio di terzi

RISULTATO BILANCIO DI TERZI		2014	2015	2016
E4) Totale Entrate del Bilancio di terzi	(+)	3.030.000,00	3.075.450,00	3.075.450,00
S4) Totale Spese del Bilancio di terzi	(-)	3.030.000,00	3.075.450,00	3.075.450,00
<b>R3) Risultato del Bilancio di terzi Avanzo (+) o Disavanzo (-) (E4-S4)</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **5 IL BILANCIO TRIENNALE LETTO PER PROGRAMMI**

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il legislatore considera la Relazione Previsionale e Programmatica il documento che riveste maggiore importanza nella definizione degli indirizzi da cui si evincono le scelte strategiche e programmatiche.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica, nei quali sono state evidenziate le azioni ed i programmi da realizzare nel corso del triennio.

Volendo esplicitare le indicazioni a tal riguardo poste dall'ordinamento finanziario, il programma può essere definito come un insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare finalità di interesse generale della comunità locale di riferimento, quali servizi pubblici, opere pubbliche, ecc., nei settori di competenza dell'ente.

Pertanto, non solo le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma anche le altre attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto ed alla gestione del territorio, allo sviluppo economico della comunità locale, ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc.

## 5.1 La gestione per obiettivi

Prima di proseguire nell'analisi del documento, si ritiene opportuno richiamare alcuni principi alla base dell'attività di programmazione specificando le modalità operative seguite e le problematiche riscontrate.

Il Testo Unico in materia di ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, disciplina gli allegati al Bilancio di previsione, dedicando una particolare attenzione alla Relazione Previsionale e Programmatica (articolo 170).

### **Articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000 Relazione previsionale e programmatica**

Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Essa illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrano la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201.

Con il regolamento di cui all'articolo 160 è approvato lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie per il consolidamento dei conti pubblici.

Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

E' da precisare che questo documento, insieme al Bilancio pluriennale, era già previsto nel precedente ordinamento contabile, ma con il D.Lgs. n. 77/95, oggi D.Lgs. n. 267/2000, ha subito una rivisitazione che ne ha notevolmente tipicizzato la struttura, riaffermando, in modo ancora più evidente, il suo ruolo di strumento di indirizzo e di programmazione di medio termine.

In particolare da una struttura libera, esso è stato ancorato nell'aspetto grafico ad un modello ministeriale che impone il rispetto nella compilazione di prospetti i quali, nell'intenzione del legislatore, dovrebbero orientare l'attività di costruzione del bilancio verso più affinate logiche di programmazione, quali la direzione per obiettivi.

### **Che cos'è la Gestione o direzione per obiettivi**

La Gestione per obiettivi comporta l'articolazione di macro obiettivi programmatici, che fungono da indirizzo per l'attività dell'ente, in un periodo di tempo che abbraccia più anni; così concepiti i macro obiettivi risultano essere concreta manifestazione (in termini di scopi e valori) della pianificazione pluriennale della gestione.

Una volta definiti i macro obiettivi (o obiettivi di I livello), bisogna programmare l'attività per orizzonti temporali più brevi e scomporli, quindi, in obiettivi secondari, o sotto obiettivi (obiettivi di II livello), che considerati singolarmente comportano il raggiungimento parziale del macro obiettivo da cui dipendono, ma che nel loro complesso concorrono alla piena realizzazione dello stesso.

Qualora i sotto obiettivi individuati non siano sufficientemente dettagliati per l'impiego nella gestione operativa di tutti i giorni, possono essere anch'essi suddivisi in molteplici micro obiettivi (obiettivi di III, IV livello, etc.), e tale operazione è destinata a ripetersi fino a quando il micro obiettivo individuato non sia pienamente fruibile ai fini della gestione operativa di breve periodo.

La gestione per obiettivi, quindi, si risolve operativamente nella determinazione di un sistema di obiettivi che, partendo dagli obiettivi programmatici di medio - lungo periodo (obiettivi di I livello), si articola in obiettivi direttamente dipendenti dai primi (obiettivi di II, III, IV livello, etc.) che si stabiliscono come fine per le attività svolte nei singoli settori operativi in un ristretto lasso di tempo (un anno, sei mesi, tre mesi, etc.).

Volendone analizzare le principali caratteristiche, risulta chiara l'intenzione di dare a questo documento una valenza politica rilevante, trasformandolo in anello di collegamento tra le volontà degli eletti, da un lato, ed i vincoli tecnico - gestionali dei dirigenti, dall'altro.

La sua natura scorrevole, che ogni anno porta ad una sua nuova approvazione, ne fa un indispensabile strumento di adeguamento delle scelte politiche alle nuove esigenze manifestate dalla legge, dalla struttura tecnica e dalla collettività amministrata.

## 5.2 I programmi ed i progetti

Tralasciando al momento l'analisi sugli aspetti generali del documento, ai fini della presente analisi appare interessante soffermarci sui contenuti della parte Spesa.

In particolare quest'ultima è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel Bilancio annuale e pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e a quella di investimento.

Per ciascun programma sono specificate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinguendo le stesse per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma.

Contestualmente è data spiegazione delle scelte adottate.

Il legislatore, pertanto, si è orientato verso una presentazione dei dati di bilancio che completa quella valenza informativa assente nel nuovo Bilancio di previsione.

Con riferimento alla letteratura di settore, propria delle aziende private, si può associare un programma ad un obiettivo (specifico) di medio termine che, al suo interno, può prevedere un numero variabile di sub - obiettivi o obiettivi operativi (cui corrispondono progetti) con diversa durata temporale, ma in ogni caso non superiore a quella prevista per il programma.


### **Principio contabile n. 1 La relazione previsionale e programmatica**

33. ... omissis ...

Dei programmi occorre fare analitica illustrazione perché da qui inizia il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve portare all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi e quindi della gestione e dei risultati. È quindi il necessario punto di collegamento tra indirizzo politico-amministrativo, bilancio e piano esecutivo di gestione a disposizione dei responsabili dei servizi.

Già in questa fase è possibile introdurre progetti di contenuto applicativo dei singoli programmi e che dettagliano le concrete attività da porre in essere.

La corretta definizione dei programmi e degli eventuali progetti è un momento essenziale per la "distinzione" tra indirizzo politico e gestione. In un quadro in cui la politica stabilisce le finalità, le scelte e le mediazioni di fondo, gli indirizzi operativi, la distribuzione delle macrorisorse, lasciando, entro questi confini, autonomia alle amministrazioni per quanto riguarda le scelte di carattere gestionale. Spetta poi agli organi politici il controllo sui risultati della gestione affidata ai responsabili dei servizi.



Secondo questa impostazione i programmi assumono un ruolo fondamentale trasformando il Bilancio pluriennale ed annuale in una riclassificazione in termini finanziari delle "cose da fare" nel corso del triennio.

Quanto detto impone, però, un diverso tipo di organizzazione del lavoro finalizzato alla stesura dei programmi e quindi dei progetti.


Gli stessi programmi e progetti assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, sia nel breve che nel medio termine, permettano, da un lato, al Sindaco ed alla sua Giunta di dare attuazione al proprio programma elettorale e, dall'altro, ai responsabili dei servizi di confrontarsi costantemente con i primi al fine di evitare che un atto programmatico di tale importanza non si trasformi, così come avveniva in passato, in un "libro dei sogni".

Pertanto, analizzando e monitorando i programmi ed i progetti che hanno una durata pluriennale o che inizieranno nell'anno successivo, sarà possibile procedere ad una corretta e logica costruzione della Relazione Previsionale e Programmatica, individuando per ciascun obiettivo le fonti di finanziamento e le spese da sostenere per il loro conseguimento.

In questo modo il Bilancio pluriennale diviene un documento contabile che automaticamente vede conseguito il proprio equilibrio discendendo da una minuziosa ed attenta azione programmatica.

Il progetto costituisce la eventuale articolazione del programma ed è definito come insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare gli obiettivi del programma; con la definizione dei progetti il programma viene suddiviso in blocchi o parti elementari, in modo da facilitarne la programmazione delle fasi ed il controllo degli scostamenti rispetto all'andamento del programma.

La realizzazione del progetto rappresenta, quindi, un passo verso la completa attuazione del programma cui il progetto medesimo si riferisce.



Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica è possibile leggere le spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi e nei progetti di gestione.

Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito della riaggregazione per programmi, nella tabella sottostante. Essa riporta l'intera attività programmata proponendola attraverso i valori contabili.

Si tratta di una differente lettura del Bilancio pluriennale nella quale l'Entrata (composta dall'avanzo più i cinque titoli dell'entrata) e la Spesa (disavanzo più i tre titoli della spesa) sono riclassificati non più secondo la natura, ma in base al tipo di attività a cui sono destinate.

Prima di passare all'analisi dei singoli programmi appare interessante proporre una rilettura del bilancio nel modo seguente:

<b>Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Avanzo di amministrazione	675.013,00	0,00	0,00
Titolo I	14.780.352,00	14.268.974,00	13.888.679,00
Titolo II	1.612.159,00	1.490.071,00	1.465.308,00
Titolo III	2.216.645,00	2.854.470,00	2.055.490,00
Titolo IV	12.829.822,00	2.200.000,00	1.250.000,00
Titolo V	5.445.662,00	4.500.000,00	4.500.000,00

<b>Spese impiegate nei programmi dell'Amministrazione</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Disavanzo d'Amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo I	17.546.015,00	17.525.205,00	16.295.626,00
Titolo II	13.504.835,00	2.200.000,00	1.250.000,00
Titolo III	6.508.803,00	5.588.310,00	5.613.851,00

<b>Bilancio triennale per programmi</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Totale Entrate impiegate nei programmi	37.559.653,00	25.313.515,00	23.159.477,00
Totale Spese impegnate nei programmi	37.559.653,00	25.313.515,00	23.159.477,00
<b>Saldo della programmazione triennale</b>	0,00	0,00	0,00

### 5.3 L'analisi per programma della spesa triennale

Ciascun programma, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati interventi di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso un programma piuttosto che un altro può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura del programma.

Ciascun programma può essere articolato in progetti che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:


I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica	Numero	Risorse 2014/2016	Impegni 2014/2016
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1	34.334.721,00	34.334.721,00
GIUSTIZIA	2	191.210,00	191.210,00
POLIZIA LOCALE	3	1.642.237,00	1.642.237,00
ISTRUZIONE PUBBLICA	4	4.949.004,00	4.949.004,00
CULTURA E BENI CULTURALI	5	1.594.355,00	1.594.355,00
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	6	1.406.834,00	1.406.834,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	7	693.500,00	693.500,00
FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI	8	15.745.005,00	15.745.005,00
FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	9	15.896.254,00	15.896.254,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	10	8.315.737,00	8.315.737,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	11	782.788,00	782.788,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	12	481.000,00	481.000,00
Totale della Programmazione		86.032.645,00	86.032.645,00

### 5.4 Analisi dei singoli programmi


Per concludere l'analisi fin qui svolta, è opportuno presentare in dettaglio il contenuto e l'impatto finanziario di ogni singolo programma sulla gestione nel suo complesso.

Per la descrizione dei programmi e la determinazione delle relative finalità, si rimanda a successiva parte della relazione previsionale: in questa sede si ritiene utile riportare la rappresentazione tabellare delle risorse e degli impegni correlati a ciascuno dei programmi, nonché la rappresentazione grafica del rapporto tra gli impegni previsti nei programma medesimi, per il triennio ed il totale della programmazione.


<b>AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	13.143.766,00	11.202.138,00	9.988.817,00	34.334.721,00
Impegni del programma	13.143.766,00	11.202.138,00	9.988.817,00	34.334.721,00




<b>GIUSTIZIA</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	60.650,00	65.280,00	65.280,00	191.210,00
Impegni del programma	60.650,00	65.280,00	65.280,00	191.210,00




<b>POLIZIA LOCALE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	553.106,00	544.703,00	544.428,00	1.642.237,00
Impegni del programma	553.106,00	544.703,00	544.428,00	1.642.237,00




<b>ISTRUZIONE PUBBLICA</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	1.805.769,00	1.699.983,00	1.443.252,00	4.949.004,00
Impegni del programma	1.805.769,00	1.699.983,00	1.443.252,00	4.949.004,00




<b>CULTURA E BENI CULTURALI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	577.110,00	509.491,00	507.754,00	1.594.355,00
Impegni del programma	577.110,00	509.491,00	507.754,00	1.594.355,00




<b>SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	639.473,00	385.051,00	382.310,00	1.406.834,00
Impegni del programma	639.473,00	385.051,00	382.310,00	1.406.834,00




<b>FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	327.500,00	183.500,00	182.500,00	693.500,00
Impegni del programma	327.500,00	183.500,00	182.500,00	693.500,00




<b>FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	11.511.271,00	2.744.835,00	1.488.899,00	15.745.005,00
Impegni del programma	11.511.271,00	2.744.835,00	1.488.899,00	15.745.005,00




<b>FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	5.323.202,00	5.014.332,00	5.558.720,00	15.896.254,00
Impegni del programma	5.323.202,00	5.014.332,00	5.558.720,00	15.896.254,00




<b>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	3.165.919,00	2.555.821,00	2.593.997,00	8.315.737,00
Impegni del programma	3.165.919,00	2.555.821,00	2.593.997,00	8.315.737,00



<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	267.666,00	257.975,00	257.147,00	782.788,00
Impegni del programma	267.666,00	257.975,00	257.147,00	782.788,00



<b>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Totale</b>
Risorse del programma	184.221,00	150.406,00	146.373,00	481.000,00
Impegni del programma	184.221,00	150.406,00	146.373,00	481.000,00



**Indice**

1	CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA PROGRAMMAZIONE DEL NOSTRO ENTE	2
1.1	IL BILANCIO 2014	2
2	ANALISI DEL CONTESTO NAZIONALE	5
2.1	La Programmazione nell'attuale contesto nazionale	5
2.2	Le principali variabili macroeconomiche: le manovre di finanza pubblica	6
3	L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEGLI ENTI LOCALI	9
3.1	Il Patto di stabilità	10
3.1.1	Il Patto di stabilità nel bilancio 2012 e negli anni precedenti	10
3.1.2	Il Patto di stabilità nel bilancio 2014	13
3.2	Tributi	16
3.3	IMU	16
3.4	TARI	19
3.5	TASI	22
3.6	Altre novità che influiscono sul bilancio	24
3.6.1	Fondo di solidarietà comunale	24
3.6.2	Personale e organizzazione	26
3.6.3	Società partecipate	28
3.6.4	Nuovi limiti all'indebitamento	28
3.6.5	Federalismo demaniale	28
4	UNA PRIMA ANALISI FINANZIARIA DEL NOSTRO ENTE	29
4.1	Analisi dell'andamento triennale delle Entrate	30
4.2	Analisi dell'andamento triennale della spesa	31
4.3	Analisi triennale degli equilibri contabili	32
4.3.1	L'equilibrio triennale del Bilancio corrente	34
4.3.2	L'equilibrio triennale del Bilancio investimenti	35
4.3.3	L'equilibrio triennale del Bilancio movimento fondi	36
4.3.4	L'equilibrio triennale del Bilancio di terzi	36
5	IL BILANCIO TRIENNALE LETTO PER PROGRAMMI	37
5.1	La gestione per obiettivi	38
5.2	I programmi ed i progetti	40
5.3	L'analisi per programma della spesa triennale	44
5.4	Analisi dei singoli programmi	44